



COMUNE DI PERANO
Provincia di Chieti

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

N.32 / N.64 REG. GENERALE DEL 27-04-2026

Oggetto: ART. 14 CCNL 2019/2021. PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L' ATTRIBUZIONE DI DIFFERENZIALI STIPENDIALI CON DECORRENZA 01.01.2025.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 14 del CCNL 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, che recita quanto segue:

- *Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrisponderci mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.*
- *L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*
 - a. *possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7,*

- comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;
- b. il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;
- c. non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- d. i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:
- media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
 - esperienza professionale. Per "esperienza professionale" si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;
 - ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c), (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 55 (Destinatari e processi della formazione);
- e. la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale;
- f. per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l'applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente;
- g. in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere,

inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.

- *La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b);*
- *Ai "differenziali stipendiali" di cui al presente articolo si applica quanto previsto all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione).*
- *I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all'art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).*
- *L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione della progressione economica all'interno dell'area."*

Visto l'art.6 del CCDI economico per l'anno 2025, sottoscritto il 29 dicembre 2025, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2025, sono attribuiti al personale i seguenti nuovi "Differenziali stipendiali" (ex PEO):

- n. 2 per il personale appartenente n.1 all'Area degli Istruttori e n. 1 all'area Funzionari;

Visto il contratto collettivo decentrato integrativo normativo (CCDI) stipulato il 6 novembre 2023, ed in particolare l'art.10 recante la disciplina per l'attribuzione delle PEO;

Ritenuto per tutto quanto sopra indicato di:

- procedere ad indire, con il presente atto, la procedura di selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali (progressione economica all'interno delle aree) al personale dipendente del Comune di Perano, assunto a tempo indeterminato presso l'ente alla data del 01/01/2025, appartenente all'area degli istruttori, avente decorrenza dal 01/01/2025;
- approvare con il presente atto l'***"Avviso di selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali (progressioni economiche all'interno delle aree) con decorrenza 01/01/2025"***, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale rilevando la propria competenza in merito;

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare:
 - o l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - o gli articoli 183 e 191, del D.Lgs. 267/2000, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - o il D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014;
 - o il CCNL 2019/2021, comparto Funzioni Locali, sottoscritto in data 16/11/2022;
 - o gli ulteriori riferimenti in materia contenuti nei precedenti CCNL di comparto per quanto ad oggi ancora vigenti;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

DETERMINA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di indire la procedura di selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali (progressione economica all'interno delle aree) al personale dipendente del Comune di Perano, assunto a tempo indeterminato alla data del 01/01/2025, appartenente all'Area degli Istruttori e Funzionari, aventi decorrenza dal 01/01/2025;
3. Di approvare l'***“Avviso di selezione per l'attribuzione di differenziali stipendiali (progressioni economiche all'interno delle aree) con decorrenza 01/01/2025”***, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di pubblicare l'Avviso, allegato al presente atto:
 - all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi, per la conoscenza dei dipendenti interessati;
 - sul sito internet dell'Ente nella competente sezione “Bandi di Concorso” dell'Amministrazione Trasparente;
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e RSU;
6. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dopo che sarà corredata dei pareri di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili;
7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

Perano, lì 27-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni Bellisario

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del **T.U.E.L. n. 267/2000**

Data: 27-04-2026

Il Responsabile del servizio
BELLISARIO GIANNI

Visto: per la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sulla sovra estesa determinazione.

CIG:

Perano, li 27-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Filomena D'Alonzo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio **attesta** di aver pubblicato in data odierna copia della presente determinazione all'albo pretorio elettronico di questo Comune, per mera pubblicità, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

N. Pubbl. 150

Perano, li' 29-04-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Perano, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianni Bellisario